

Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione (*)

N.B.: Il presente R.E.C. riportato nelle pagine seguenti costituisce mera trasposizione in formato digitalizzato dell'equivalente originale cartaceo costituente parte integrante e sostanziale del principale strumento urbanistico tuttora vigente nel Comune di Carmiano. Il presente articolato assolve al fine precipuo di garantire più agevole diffusione dei relativi contenuti agli operatori del settore a qualsivoglia titolo interessati, senza pretesa alcuna di esaustività o di garanzia di aggiornamento normativo della materia disciplinata, peraltro in continua evoluzione. Ad es.: continua a comparire nel dettato dello stesso locuzione quali "licenza edilizia" o "Commissione edilizia" come originariamente istituite, laddove oggi è risaputo che la licenza è stata integralmente sostituita da differenti tipologie di titolo abilitativo (dalla concessione edilizia sino al permesso di costruire), e che la C.E.C. non opera più, sostituita nelle competenze primarie dall'Ufficio Urbanistica, all'uopo con l'intervento di altri Enti chiamati ad esprimersi per aspetti di competenza esclusiva (ASL, VV.F., Soprintendenza BAPPSAE, ecc.). Resta fatto salvo, beninteso, il principio normativo fondamentale per cui gli effetti un tempo espliciti dalla licenza edilizia sono oggi promananti, ad esempio, dal permesso di costruire.

A distanza di circa 40 anni dalla sua originaria approvazione, il presente R.E.C. assolve inoltre a finalità di natura subordinata e di tipo ornativo, storicistico e pubblicistico in senso lato.

(*) Le tavole di zonizzazione del territorio comunale di Carmiano secondo il P.D.F. vigente non sono riproducibili in formato digitale, ma consultabili unicamente su supporto cartaceo presso l'Ufficio Urbanistica.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- CAPO I - Norme preliminari
 - Art. 1 - Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge

- CAPO II - Commissione Edilizia
 - Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
 - Art. 4 - Composizioni della Commissione Edilizia
 - Art. 5 - Funzionamento della C.E.

- CAPO III - Licenza di costruzione
 - Art.6 - Opere soggette a licenza di costruzione
 - Art.7 - Lavori eseguibili senza licenza
 - Art.8 - Lavori eseguibili di urgenza
 - Art.9 - Domanda di licenza
 - Art.10 - Documentazione a corredo delle domande. Progetto ed allegati
 - Art.11 - Istruzione preliminare dei progetti
 - Art.12 - Licenza di costruire
 - Art.13 - Validità ed efficacia della licenza di costruzione
 - Art.14 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione
 - Art.15 - Varianti al progetto
 - Art.16 - Deroghe
 - Art.17 - Responsabilità

- CAPO IV - Autorizzazioni
 - Art.18 - Attività soggette ad autorizzazioni
 - Art.19 - Lottizzazioni

- CAPO V - Esecuzione e controllo delle opere
 - Art.20 - Inizio dei lavori
 - Art.21 - Controllo sulla esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
 - Art.22 - Ultimazione dei lavori, dichiarazione di abitabilità e di agibilità

- TITOLO II - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
 - CAPO I - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
 - Art.23 - Campionature
 - Art.24 - Aspetto e manutenzione degli edifici
 - Art.25 - Aggetti e sporgenze
 - Art.26 - Edifici ad angolo e risvolti
 - Art.27 - Arredo urbano

CAPO II	- Norme igieniche
Art.28	- Spazi interni agli edifici
Art.29	- Uso dei distacchi fra i fabbricati
Art.30	- Convogliamento acque luride
Art.31	- Scale
Art.32	- Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
Art.33	- Vano per deposito rifiuti solidi urbani
Art.34	- Piani interrati
Art.35	- Piani seminterrati
Art.36	- Luci per sotterranei. Griglie
Art.37	- Piani terreni
Art.38	- Piani sottotetto
Art.39	- Norme comuni a tutti i piani abitabili
Art.40	- Fabbricati in zona rurale
Art.41	- Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Art.42	- Servizi igienici
Art.43	- Latrine e condutture visibili da spazi pubblici
Art.44	- Scarichi di acque, canali di gronda e tubi pluviali
CAPO III	- Norme relative alle aree scoperte.
Art.45	- Manutenzione delle aree
Art.46	- Depositi su aree scoperte
CAPO IV	- Norme di buona costruzione
Art.47	- Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
Art.48	- Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
CAPO V	- Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
Art.49	- Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico
Art.50	- Rinvenimenti e scoperte
Art.51	- Uso di scarichi e di acque pubbliche
CAPO VI	- Garanzia della pubblica incolumità
Art.52	- Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
Art.53	- Ponti e scale di servizio
Art.54	- Scarico dei materiali – demolizione nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
Art.55	- Responsabilità degli esecutori di opere
Art.56	- Rimozione della recinzione
Art.57	- Servitù militare
TITOLO III	- SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.58	- Provvedimenti per le opere arbitrarie. Contravvenzioni
Art.59	- Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti
Art.60	- Disposizioni transitorie

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I° - NORME PRELIMINARI

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

Tutte le opere edilizie di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie, norme e tabelle costituenti lo strumento urbanistico in vigore.

Art.2 - Richiamo e disposizioni generali di Legge.

Disponendo l'art.871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai Regolamenti Edilizi comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo II° - COMMISSIONE EDILIZIA

Art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia dà parere al Sindaco:

- a) – su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) – sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art.6;
- c)– sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art.18, punti 1 e 2;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza.

Le decisioni della Commissione Edilizia hanno carattere puramente consultivo. Essa esamina i progetti sotto l'aspetto tecnico e potrà, prima di emettere un giudizio, richiedere quei chiarimenti ad eseguire i sopralluoghi che crederà opportuno e suggerire le eventuali verifiche da apportare e modifiche da introdurre, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato.

Art.4 - Composizione della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia è composta:

- a) – dal Sindaco o da un Assessore suo delegato che lo presiede;
- b)– dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale;
- c)– dall'Ufficiale Sanitario;
- d– da due Consiglieri comunali, uno dalla maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- e) – da un Ingegnere e Architetto, designato dal Consiglio Comunale, fra una terna proposta dal relativo Ordine professionale, oppure da ingegnere o architetto dipendente in servizio o a riposo delle pubbliche amministrazioni;
- f) – da un geometra residente nel Comune, designato dal Consiglio Comunale, tra una terna proposta dal relativo ordine, oppure da geometra dipendente in servizio o a riposo di pubblica amministrazione;
- g) da un dottore in legge, designato dal Consiglio Comunale, tra una terna proposta dal relativo Ordine;
- h) da due esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia (ad esempio un impresario edile, un perito agrario esperto in costruzioni rurali, ecc.);
- i)– dall'Ispettorato onorario ai monumenti o da rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti e della Soprintendenza alle Antichità;

l) – funziona da Segretario con voto consultivo il Segretario Capo o suo delegato.

I Commissari di cui alle lettere d) e) f) g) h) i) durano in carica due anni e sei mesi e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Il Commissario di nomina consigliere che cessa dall'Ufficio prima della scadenza del termine di cui sopra viene sostituito sempre mediante nomina consigliere ed il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il commissario sostituito o dimissionario.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperti nei problemi trattati.

Ai membri della Commissione Edilizia verrà corrisposta una indennità (gettone di presenza) che verrà determinata dal Consiglio Comunale.

Art.5 – Funzionamento della Commissione Edilizia.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione scritta dal Sindaco.

Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà più uno dei componenti tra i quali il Presidente e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può designare i relatori sui singoli progetti tra i Commissari o tra esperti specialisti esterni per questioni di particolare interesse.

Le adunanze non sono pubbliche.

La Commissione ha facoltà di sentire durante la adunanza i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. Tutti i progetti, prima dell'esame della Commissione Edilizia dovranno essere previamente esaminati, con accurata istruttoria, dall'Ufficio Tecnico Comunale per accertare la rispondenza tra previsioni di progetto e prescrizioni e modalità di cui al presente Regolamento e dallo strumento urbanistico vigente, e dall'Ufficio Sanitario per il controllo delle norme sanitarie ed igieniche.

Successivamente essi saranno trasmessi singolarmente al relatore designato dal Presidente della Commissione Edilizia, muniti dei pareri dell'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'esame ed alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati.

L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

I verbali redatti a cura del Segretario della Commissione Edilizia saranno firmati dal Presidente e da tutti i componenti la Commissione presenti.

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, almeno in forma sommaria, del parere dato.

Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla C.E. sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura “esaminato dalla C.E.”, completata dalla data e dal visto del Presidente.

Capo III° - LICENZA DI COSTRUZIONE

Art.6 – Opere soggette a licenza di costruzione.

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:

- a) – costruzione, ampliamento, sopraelevazione, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale sia all'esterno che all'interno di fabbricati;
- b) – costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muro di cinta, cancellate, recinzioni;
- c)– scavi, rinterri e modifiche a suolo pubblico e privato, opere e costruzioni sottoterra, alterazione degli alberi ornamentali di alto fusto;
- d) – modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni

sui prospetti esterni degli edifici sia che essi si affacciano su strade, piazze od aree pubbliche, che su aree private;

e) – collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;

f) - collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

g) -cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nel Cimitero Comunale;

h) opere di urbanizzazione primarie (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, spazi di verde attrezzato.

Art. 7 – Lavori eseguibili senza licenza.

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico-storico;

a) - demolizione e costruzione di pavimenti interni;

b) – coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interne, che non comportino variazioni alcuna alla disposizione dei locali;

c)– spurgo, sostituzione e restauro di doccia, fognone interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;

d)– impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefoni, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo osservanza delle disposizioni di legge o contenute in Regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno. In nessun caso possono essere eseguiti, senza la prescritta licenza, opere che interessano le strutture portanti dell'edificio o opere in cemento armato.

Art. 8 – Lavori eseguibili di urgenza.

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli di rovina, in ogni caso sotto la direzione di un tecnico fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente articolo 6.

Art. 9 - Domande di licenze.

La domanda di licenza per eseguire lavori di cui all'art.6, redatta in bollo, su apposito modulo, e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante legalmente autorizzato e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a) – nome, cognome, indirizzo legale del progettista e del proprietario;

b) – descrizione dei lavori da eseguire, loro ubicazione, riferimenti catastali, indicazione degli accessi da spazi pubblici e descrizione dei confini con altre proprietà;

c)– dichiarazione circa la presenza o meno di opere in cemento armato, fra le strutture da eseguire;

d)– dichiarazione con la quale i firmatari affermano di essere a conoscenza del presente Regolamento e di tutte le altre leggi e disposizioni in materia edilizia, scaricando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni ai terzi conseguenti l'attuazione dell'opera;

e) – l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione.

Art. 10 – Documentazione a corredo delle domande. Progetto ed allegati.

Per le opere edilizie a corredo della domanda di cui all'art.6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia;

a) – stralcio di P.R.G. della località nella maggiore delle scale con cui essa compare nelle planimetrie di zonizzazione;

b) – planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500 estesa per un raggio di almeno mt.40, riportando la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza e la denominazione delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile, lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive, con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

c)– i prospetti, compresi quelli interni verso i cortili o sulle proprietà adiacenti, le piante di ogni piano, compreso l'interrato, e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed una o più sezioni verticali quotate dell'edificio, nelle quali devono risultare la direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di mt.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, e le rampe di scala di accesso; il tutto in scala non inferiore ad 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche.

Per i progetti di edicole funerarie, cappelle, cippi, ecc. da erigersi nel recinto del cimitero comunale è obbligatoria la presentazione dei disegni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà inoltre essere corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

Qualora sia necessario vincolare terreni limitrofi per rendere accessibile la costruzione, occorre siano allegati copie delle eventuali convenzioni per scrittura privata autenticata e registrata tra i confinanti. In tali convenzioni il Comune dovrà intervenire come terzo contraente.

Tutti i progetti di fabbricati che superino i tre piani più il piano terra, devono essere corredati da una “relazione geologica” firmata da persona che riassume in se la competenza geologica, geotecnica e sismologica, oltre che costruttiva.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm.21 x 31.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati saranno indicati in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

Comunque i disegni dovranno rappresentare chiaramente e distintamente lo stato attuale dell'edificio e quello che si intende realizzare.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumento, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento e dovranno essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi e con particolari esecutivi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze concernenti varianti di progetti già approvati.

Si dovrà far pervenire inoltre:

- il parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco, per le opere di competenza;
- il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti, nel caso il progetto riguardi opere di interesse storico artistico ricadenti in zone poste sotto la sorveglianza della Soprintendenza stessa o riguardi edifici vincolati;
- il parere favorevole della Soprintendenza alle Antichità, nel caso il progetto riguardi opere ricadenti entro le zone di interesse archeologico;
- il parere della Provincia o dell'ANAS per opere che interessano le fasce di rispetto stradale ai sensi delle leggi vigenti;
- la dichiarazione per il vincolo di "non edificabilità", in duplice copia, di cui all'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione.

La domanda di licenza edilizia corredata dei documenti qui sopra elencati deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, la quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda e che l'interessato ha effettuato il versamento dei diritti spettanti all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Sanitario per l'istruttoria preliminare del progetto, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.

Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato.

Art.11 – Istruttoria preliminare dei progetti.

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro venti giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, la presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.

Art.12 - Licenza di costruzione.

Il Sindaco, sentito il parere della C.E. dichiara approvato o respinto il progetto dandone notizia all'interessato nei termini di legge, motivando l'eventuale diniego. In caso di approvazione sono richiesti i seguenti ulteriori documenti ed adempimenti:

- a) – versamento alla Cassa di Previdenza Ingegneri e Architetti o alla Cassa di Previdenza Geometri o Periti, del contributo previsto dalle apposite leggi vigenti;
- b) - dichiarazione dell'incremento di valore delle aree fabbricabili, secondo la vigente legislazione.

Per i progetti approvati se ne autorizza la esecuzione, condizionato o no alla osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della C.E. deve essere motivato.

Nelle licenze di costruzione deve essere annotato l'eventuale parere difforme della C.E. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 giorni consecutivi nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. La mancanza di notifica di tale determinazione da parte del Sindaco entro il periodo anzidetto, non autorizza il richiedente a dare inizio ai lavori.

Art.13 - Validità ed efficacia della licenza di costruzione.

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è

condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salvo il caso prevista dall'art.9/e.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune, che, visti i relativi documenti, provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata. Detta licenza non modificherà in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

Art.14 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione.

La licenza di costruzione ha la durata di un anno, e s'intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate a sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesta, una tantum, il rinnovo della licenza, che il Sindaco, sentito il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione decade:

- 1) - quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini prescritti, comunicazione al Comune;
- 2) - quando la stessa risulti ottenuta in base presupposti erronei o in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistenti all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) - quando il titolare della stessa contravvenga a disposizioni generali o speciali di Legge o di Regolamento o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.

Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

Art.15 - Varianti al progetto.

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; in questo caso, qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto.

Art.16 - Deroghe.

Nei casi e nei modi previsti dalla legge e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la C.E., può concedere licenze di costruzione in deroga a norma del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetrici nonchè alla destinazione d'uso.

Art.17 - Responsabilità.

Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il Direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle vigenti leggi, e ciascuno

per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge, dei regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.

Capo IV – AUTORIZZAZIONI

Art.18 - Attività soggette ad autorizzazione.

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) - le lottizzazioni di terreni a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) - i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) - i depositi su aree scoperte;
- 4) - le occupazioni di suolo pubblico.

Art.19 - - Lottizzazioni

la lottizzazione potrà essere proposta dal proprietario o dai proprietari, se questi sono d'accordo; in tal caso la domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro legali rappresentanti, deve essere presentata al Sindaco, con il progetto di lottizzazione in triplice copia, redatto secondo le norme sopra elencate.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree, comprese entro una determinata zona, a presentare, entro 60 giorni dall'invito un progetto di lottizzazione fra di loro concordato che assicuri una razionale utilizzazione della area complessiva. In caso di mancato accordo il Sindaco dispone un piano di lottizzazione d'ufficio notificandolo ai proprietari. Se i proprietari non lo accettano entro 30 giorni dalla notifica, il Sindaco procederà ai sensi degli articoli 23 e 28 della legge 17/8/1942, n.1150, modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967, n.765.

Il progetto dovrà essere redatto da Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali ed è composto da:

- a) – estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, con tutte le indicazioni atte al riconoscimento della località;
- b) - planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore ad 1:2000 con l'indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale, con equidistanza di 1 mt.e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature ad alto fusto, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
- c)– stralcio di P.R.G. della località nella maggiore delle scale con cui essa compare nelle planimetrie di zonizzazione, con la localizzazione dell'insediamento, con la indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;
- d)- la planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:500 indicante:
 - 1) – La rete viaria automobilistica e pedonale con assi strale, raggi di curvatura, dettagli dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazione dei lotti e simili;
 - 2) - La delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
 - 3) - La delimitazione delle aree destinate allo sporto ed allo svago con la indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
 - 4) - La posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e la indicazione della loro destinazione;
- e) – la planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione con il loro dimensionamento di massima;
- f) – almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;

- g) – almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari tra loro, nel rapporto almeno 1:500;
- h) – una relazione generale dettagliata illustrante, per tutti il piano di lottizzazione;
- 1) – l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente e dalle presenti norme;
 - 2) - le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di rifinito esterno, ed alle coperture;
 - 3) - la precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari obblighi di esecuzione, da parte dei privati se esistono, di recinzioni, illuminazione, sistemazione esterne e simili e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare;
- i) - convenzione da trascrivere a cura del proprietario o che prevede;
- 1) – cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art.4 della legge 29.9.64, n.847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo punto 2;
 - 2)– assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata la proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
 - 3)– il termine non superiore ai 10 anni, entro il quale deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2), a partire dal rilascio dell'autorizzazione ad iniziare i lavori. Se trascorso tale termine la percentuale dei lavori di urbanizzazione attuali fosse inferiore al 25%, la validità dell'autorizzazione a lottizzare decade. Se la percentuale supera il 25% il Comune ha facoltà di provvedere alla loro ultimazione addebitando le spese agli interessati, maggiorate del 10% per interessi; diversamente l'autorizzazione decade;
 - 4)- l'impegno di effettuare a titolo di cauzione un deposito vincolato per un importo pari a 15% del valore presunto dei lavori di urbanizzazione primaria. Tale deposito da eseguirsi entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione a lottizzare, deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale in contanti o titoli di Stato, oppure mediante deposito di fideiussione di Istituto Bancario o polizza fideiussoria di Istituto Assicurativo. In quest'ultimi due casi l'importo della cauzione deve essere pari ai 4/5 del valore presunto dei lavori di urbanizzazione primaria.
L'autorizzazione a lottizzare, pertanto, diverrà operante solo dopo la presentazione al Comune dei documenti attestanti l'avvenuto deposito. Lo svincolo del deposito avverrà con l'autorizzazione del Sindaco dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione. Gli interessi sulla somma depositata saranno goduti dal depositante. Su autorizzazione del Sindaco, la somma depositata può essere svincolata per una percentuale non inferiore al 60% allorché i lavori siano stati attuati per oltre il 75% del loro importo complessivo;
 - 5)-In ogni lottizzazione dovranno essere previsti locali di ricovero e spazi pubblici per il posteggio di automezzi, in numero, estensione ed ubicazione, adeguati alla destinazione ed attività prevista per la zona in cui ricade l'area interessata, nonché al tipo e densità degli automezzi che si presume circoleranno nella lottizzazione dopo che questa sarà completamente realizzata. Comunque il rapporto tra spazi di parcheggio pubblico e la superficie della

lottizzazione non dovrà mai essere inferiore all'analogo rapporto previsto per la zona dal Piano urbanistico.

I parcheggi privati che dovranno essere recintati e con visibili cartelli recanti la destinazione dell'area, non dovranno essere computati in aggiunta alle superfici a parcheggio pubblico, per raggiungere l'ampiezza minima di spazi pubblici previsti a tale scopo per l'area lottizzata o da lottizzare.

Nelle vicinanze di costruzioni ove è previsto un forte afflusso di persone (Chiese, pubblici spettacoli, campi sportivi, grandi magazzini, ospedali, ecc.) dovranno essere previsti adeguati spazi per parcheggi.

La rete viaria che si prevede sul lotto non dovrà essere in contrasto con le adiacenti strade comunali attuate ed in progetto, nè con le vie private delle zone adiacenti la cui lottizzazione è stata precedentemente approvata oppure con quella dei centri abitati esistenti.

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della C.E., controllata la conformità della proposta avanzata con le norme del presente regolamento edilizio e del vigente strumento urbanistico ed accertato che l'area sia compresa nei limiti entro i quali è consentito lottizzare, darà entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa, il proprio parere in merito.

Qualora la lottizzazione proposta presentasse delle difformità rispetto alle norme vigenti e previste per la zona dal Piano Urbanistico del Comune o dal presente Regolamento, la documentazione sarà restituita all'interessato affinché proceda alle modifiche necessarie per l'adeguamento delle predette norme per essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Comune.

Nel caso che le lottizzazioni venissero attuate in modo difforme al progetto approvato, il Sindaco potrà imporre il ripristino delle opere ai sensi dell'art. 10 della legge 6.8.1967, n.765 con l'applicazione delle sanzioni a carico del contravventore previsto dai successivi articoli 13 e 15 della legge stessa.

Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli Uffici competenti preposti alla realizzazione delle opere stesse. Ciò in conformità di quanto indicato da recenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Urbanistica.

Capo V – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art.20 -

Inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare della licenza edilizia dovrà comunicare alla autorità comunale le generalità complete e i domicili del direttore dei lavori e dell'impresa che eseguirà il lavoro, i quali dovranno presentare distinte dichiarazioni secondo le quali ciascuno accetta l'incarico affidatogli.

L'impresa inoltre deve dichiarare di essere in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile degli elaborati in conformità a quanto disposto dall'art.4 della legge 05/11/1971, n.1086 nel caso in cui vi siano opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale, che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

In tale occasione e sempre nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

Le suddette determinazioni vengono effettuate a cura e spese del richiedente e pertanto per la consegna in sito dei punti quota e di allineamenti e per tutti gli altri controlli sulla esecuzione dei lavori il titolare della licenza deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati, compreso il pagamento dei diritti stabiliti.

Art.21 -

Controllo sulla esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal regolamento edilizio, od a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza ed i disegni recanti la approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione, fino a che l'opera non sia stata ultimata. Nella eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive al Sindaco, il quale, sentito il Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante la interruzione stessa, la pubblica incolumità ed igiene e il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulla costruzione hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisorie di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici e artistici durante i lavori di demolizione e sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti Uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura dei cantieri secondo le modalità di legge.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio non limita in alcun modo la responsabilità del proprietario e del Direttore dei Lavori e degli esecutori dell'opera per atti o commissioni punite dalle leggi vigenti.

Art.22 -

Ultimazione dei lavori, dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati alla abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo o comunque al ricevimento ed alla permanenza o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricoveri di animali, ecc. È necessaria l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso e previo collaudo statico.

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario, per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità. Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e

particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento, nelle leggi sanitarie e nelle licenze di costruzione, potrà essere rilasciata la dichiaraz. di abitabilità e di agibilità, la cui validità non potrà decorrere da meno di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale periodo possono essere concesse dall'Ufficiale Sanitario, previo accertamento del grado di umidità e quanto l'ultimazione avvenga all'inizio del periodo estivo.

Non è consentito fare, di un edificio, uso diverso da quello previsto dalla licenza senza la prevista autorizzazione del Sindaco.

Chiunque intenda modificare la destinazione di un edificio o di parte di esse deve farne richiesta scritta, su carta legale, al Sindaco, il quale, accertata l'ammissibilità della nuova destinazione, rilascerà una nuova dichiarazione.

TITOLO II -

Capo I -

Art.23 -

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE.

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano.

Campionature.

E' facoltà della Commissione Edilizia di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti. In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle Autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

Art.24 -

Aspetto e manutenzione degli edifici.

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni e nella modificazione degli edifici esistenti, tutte le parti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzati con materiale e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Ogni edificio deve avere un basamento o zoccolo di pietra dura o di altro materiale resistente, dell'altezza non inferiore a mt.0,50. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. Il proprietario è altresì obbligato a togliere nel più breve tempo qualunque iscrizione od imbrattamento che venisse fatto, anche da altri, sui muri esterni dei suoi fabbricati. Quando le fronti esterne degli edifici e delle parti di essi formano un unico complesso architettonico, spettino ad uno o più proprietari, devono essere conservati uniformi ed armonizzanti nelle tinte.

Perciò quando si abbiano a compiere restauri o coloramenti, essi devono compiersi in maniera da non rompere l'unità e l'armonia dell'aspetto e delle

tinte.

In caso di controversia fra i diversi proprietari decide il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia.

Nel caso che le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la C.E. ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.25 -

Aggetti e sporgenze.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

a) – aggetti e sporgenze superiori a cm.5, fino all'altezza di mt.2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) - porte, gelosie, persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a mt.2,20 dal piano stradale se la strada è fornita di marciapiede e a mt.2,50 se la strada ne è priva.

E' in facoltà del Sindaco di consentire speciali concessione a deroga delle precedenti disposizioni per edifici pubblici o destinati al culto o monumentali o di interesse storico-ambientale.

I balconi, fino ad una sporgenza massima di mt.1,50, potranno essere realizzati solo ad un'altezza superiore a mt.3,50 dal suolo, purché lo consenta la larghezza del marciapiede o esistenza di paracarri. Detto sporto sarà regolato dalle seguenti norme:

a) – per strada della larghezza non superiore a mt.3,50 sporto massimo cm. 40;

b) – per le strade nella larghezza da mt.3,51 a mt.4,00 sporto massimo cm. 50;

c)– per strade della larghezza da mt.4,01 a mt.5,00 sporto massimo cm.55;

d)- per strade della larghezza da mt.5,01 a mt.6,00 sporto massimo cm.60;

e)- per le strade della larghezza da mt.6,01 a mt.8,00 sporto massimo cm. 80;

f) –per strade della larghezza da mt.8,01 a mt.10,00 sporto massimo cm.100. Per strade di larghezza superiori, lo sporto massimo non dovrà superare un decimo della larghezza della strada.

Per larghezza della strada deve intendersi la distanza effettiva tra i corpi di fabbrica che si fronteggiano, comprendente nella misurazione gli eventuali zoccoli dei fabbricati se questi ricadono sul suolo pubblico.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.

Art.26 –

Edifici ad angolo, risvolti.

Per i fabbricati in angolo l'altezza del risvolto potrà raggiungere quella consentita alla via più larga, per un fronte non superiore a mt.10,00.

Art.27 -

Arredo urbano.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifica di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e le tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la completazione dei numeri civici o targhe stradali sono, a norme di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico e provvedere a collocare a sue spese la relativa targhetta giusta tipo approvata dal Comune.

Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo prescritto o non lo ripristina se distrutto o danneggiato, vi provvede di ufficio il Comune, previa intimazione, a totale carico del proprietario.

Negli edifici sulla cui copertura siano installati o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscono la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza non inferiore a mt.2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendono al di sotto di mt.2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore, a giudizio del tecnico comunale non nuoccia al decoro della località, né alla libertà di transito e visuale.

Le tende aggettanti sono vietate sulle strade prive di marciapiede. L'aggetto delle tende dovrà tenersi arretrato di mt.0,50 dal bordo del marciapiede.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Monumenti.

Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

E' concessa la costruzione di cortili e chiostrine sul confine di altra proprietà in modo da realizzare la comunione con quelli già realizzati dal confinante purchè si verificano le seguenti circostanze;

a) – deve venire conclusa fra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale, dalla quale risulti che le future costruzioni dovranno coordinarsi con quelle già eseguite o previste.

b) – dovranno essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima stabilita nei precedenti paragrafi, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere – sulla linea di confine di eventuali terzi – le costruzioni secondo le norme del presente Regolamento; e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti.

c) – fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme fissate per i cortili e chiostrine dal presente Regolamento, è possibile pregiudicare la possibilità costruttiva dei confinanti, stabilendo la posizione del cortile o della chiostrina sul confine a carico delle due parti o più parti o di una sola di esse, ma, in tal caso la costruzione della servitù deve essere regolarmente stipulata e trascritta con convenzione. Nel caso di demolizioni o trasformazioni di immobili il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o carichi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

CAPO II – NORME IGIENICHE

Art.28 -

Spazi interni agli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art.24 come “ampio cortile” e “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art.24 come “cortile” possono affacciare ambienti vari ad eccezione di ambienti di lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili sporti superiori a mt.1,00, costruzioni parziali, ma solo la totale copertura del piano terra ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi definiti dall'art.24 come “chiostrine” possono affacciare soltanto

scale di servizio, latrine, stanze da bagno, esclusi sempre gli ambienti abitabili, le cucine, le stalle, i forni e gli ambienti emananti esalazioni nocive o fastidiose.

Art.29 -

Uso dei distacchi tra fabbricati.

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art.30 -

Convogliamento acque luride.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art.31 -

Scale.

Negli edifici con oltre due piani in elevazione, ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo le norme specifiche che richiedono dimensioni maggiori.

Il vano scala dovrà essere illuminato e ventilato direttamente dall'esterno. Non sono ammessi finestrini per illuminazione e ventilazione di latrine, ripostigli ecc. che si affaccino nel vano scala.

Per le scale di edifici di civile abitazione non è consentito l'accesso diretto ai locali adibiti a trattorie, negozi, magazzini, a pubblico spettacolo, laboratori rumorosi e maleodoranti ed in genere tutti i locali dove si svolge un'attività che possa arrecare disturbo agli abitanti. Tali attività dovranno avere ingresso e scale indipendenti.

Art.32 -

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art.22 del presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti e di tipo speciale, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione ad eccezione di quelle realizzate con particolari tecniche e materiali atti ad impedire la trasmissione di calore alle suddette pareti.

I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere muniti di ap-

parecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Art.33 -

Vano per deposito rifiuti solidi urbani. Per i fabbricati che abbiano piani oltre il primo è prescritto per ogni punto scala la presenza di un vano, della superficie pari a 0,5 mq. per appartamento e comunque non inferiore a mt.6, che sarà adibito a deposito dei rifiuti solidi urbani. Tale vano deve essere areato o direttamente dall'esterno o mediante canna di ventilazione forzata e deve essere rivestito in tutta altezza di materiale a superficie liscia vetrificata e lavabile. Il vano deve essere munito di allacciamento alla rete idrica e fognante per il lavaggio dello stesso.

Gli infissi devono essere o in metallo o rivestite con materiale plastico. La porta deve essere munita di serratura col tipo di chiave che sarà indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale vano deve essere liberamente accessibile agli addetti al ritiro dei rifiuti solidi urbani.

Art.34 -

Piani interrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello dell'area circostante al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, edifici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche diurna di abitanti. Per i locali da adibire ad autorimessa od ad impianto di riscaldamento, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

I sotterranei devono avere sotto il pavimento un vespaio ed i loro muri dovranno essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante intercapedini ed un rivestimento di asfalto o di altro materiale impermeabile.

Art.35 -

Piani seminterrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad uffici, ecc., ma in nessun caso ad abitazione, soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore ad un metro rispetto alla quota più alta della sistemazione esterne e l'altezza utile netta interna è almeno di mt.3, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato e per le opere di impermeabilizzazione valgono le norme di cui all'art.34.

Art.36 -

Luci per sotterranei. Griglie.

Le finestre per i sotterranei dovranno essere aperte nelle zoccolature dei fabbricati e munite di opportune difese in ferro. Però il Sindaco può, nei soli casi che non vi siano modi di illuminare altrimenti i sotterranei, udita la Commissione Edilizia, concedere che si collochino sui marciapiedi ed aderenti allo zoccolo, griglie di ferro atte a dar luce ai sotterranei.

I concessionari dovranno dichiarare con regolare atto di sottomissione di aderire e sottomettersi alle prescrizioni del presente Regolamento.

La concessione di cui sopra si intende accordata con la facoltà da parte del Sindaco di imporre in qualsiasi momento altre condizioni, di modificare o

anche revocare la concessione già accordata. In tali casi nè il concessionario né i suoi aventi causa potranno reclamare alcuna indennità dell'Amministrazione Comunale.

Ciascuna griglia non potrà avere la larghezza maggiore di m.0,60 secondo la normale al prospetto dell'edificio, nè eccedere la superficie di mq. 0,60. Il collocamento delle griglie verrà concesso solo nelle strade fiancheggiate da marciapiedi larghi non meno di cm.80.

Tanto in caso di rottura di qualche griglia, quanto in caso di variazione della pendenza stradale, il concessionario è obbligato a sue cure e spese, a ripararla o sostituirla con una nuova con la massima urgenza.

In qualunque caso è proibito, senza eccezione di sorta, l'accesso agli scantinati dalle aperture praticate sui marciapiedi, aperture che devono servire a solo scopo di illuminazione.

Ogni concessionario dovrà pagare un'annua tassa da determinarsi dal Sindaco, in segno di riconoscimento della ottenuta concessione.

Ove sia revocata la concessione, la eliminazione dell'apertura fatta sul pubblico suolo per il collocamento della griglia, deve essere eseguita a cura e spese del concessionario, ed in mancanza, dal Comune il quale si rimborserà nel modo sancito dalla legge.

Le norme di cui sopra si applicano anche su suoli privati destinati a strade pubbliche.

Art.37 –

Piani terreni.

I piani terreni se adibiti ad abitazioni o Uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato con apposito vespaio di almeno cm.40 o camera d'aria. Dovranno essere inoltre difesi dall'umidità del sottosuolo mediante intercapedine od un rivestimento di asfalto o di altro materiale impermeabile; la loro altezza interna non deve essere inferiore a mt.3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimessa, negozi, laboratori, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt.3,50, salvo diversa prescrizione di norme specifiche.

Art.38 -

Piani sottotetto.

I piani sottotetto o mansardati possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile è di mt.2,80 e l'altezza minima non inferiore a mt.2,80 e l'altezza minima non inferiore a mt.2,00 e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità è, perciò, condizionata al rilievo della temperatura da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Art.39 -

Norme comuni a tutti i piani abitabili.

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento con un minimo di mq.0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a mt.3,00 l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da mt. 3,00 a mt.2,70. Il rapporto tra pavimento superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a mt.6,00 e super-

ficie inferiore a mq.7,20.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq.5,00 e i vani abitabili non inferiori a mq.8,00.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

Art.40 -

Fabbricati in zona rurale.

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche ed impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di mt.10,00.

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale Sanitario o dai Vigili del Fuoco.

Art.41 -

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.

Nei fabbricati esistenti devono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

Art.42 -

Servizi igienici.

I fabbricati per abitazione, di nuova costruzione o riattati, devono avere il numero di locali igienici corrispondenti a quello degli appartamenti.

Gli edifici destinati a dormitori, convitto, educandati e simili avranno almeno un locale igienico ogni venti persone.

Ogni bottega artigiana ed ogni pubblico esercizio saranno muniti di appositi locali igienici ben ventilati ed illuminati, anche artificialmente; il gabinetto deve essere accessibile mediante locale di disimpegno.

Nei laboratori, negli uffici e negli studi professionali il numero delle latrine dovrà essere adeguato al numero del personale impiegato.

Nei pubblici esercizi, ove sia prevedibile una prolungata permanenza di numero pubblico, dovrà prevedersi uno o più gabinetti per il personale e gabinetti separati per il pubblico, in proporzione alle attività prevedibili del personale e del pubblico.

Per gli alberghi, pensioni e scuole e simili saranno osservate le particolari disposizioni vigenti in materia.

Tutti i locali igienici saranno serviti da acqua corrente ed allacciati a fogna cittadina, avranno almeno un lavabo ed un WC. delle dimensioni, condizioni igieniche, della ventilazione, illuminazione e disimpegno, giudicherà caso

per caso l'Ufficiale Sanitario

Art.43 - Latrine e condutture visibili da spazi pubblici.
Non si possono costruire nè conservare latrine e condutture di latrine e simili sporgenti dai muri e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

Art.44 - Scarichi di acque, canali di gronda e tubi pluviali.
Le acque piovane devono essere raccolte in canali di gronda di materiali impermeabili e da questi, in condotti verticali di ampiezza sufficiente, portate sino al suolo. I tubi verticali di discesa nella parte inferiore per l'altezza di almeno mt.1,80 devono essere costruiti in metallo, quale ghisa o ferro.
E' assolutamente vietato che le grondaie ed i tetti versino liberamente le acque sopra i suoli pubblici. Per gli edifici a carattere monumentale o di particolare importanza estetica, i tubi pluviali devono essere internati nelle murature per tutta la loro lunghezza. In caso di rottura di tubi pluviali verso la pubblica via, il proprietario ha l'obbligo di fare immediatamente eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.

Capo III – NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE.

Art.45 - Manutenzione delle aree.
Tutte le aree destinate alla edificazione ed ancora utilizzate, quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.
Sarà obbligo di tutti i proprietari di orti, giardini ed altri fondi compresi nelle zone abitate o al confine di vie o piazze pubbliche, o di immediata urbanizzazione costruire lungo i suddetti confini solide e stabili recinzioni con materiali idonei di altezza non inferiore ai due metri.

Art.46 - Depositi su aree scoperte.
I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art.18. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria di esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Capo IV – NORME DI BUONA COSTRUZIONE.

Art.47 – Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.
Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, con particolare riferimento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art.48 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.
I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di

stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire ed assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatorio dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione, od acquisto.

Capo V – USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI.

- Art.49 - Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico.
- E' vietato occupare, anche temporaneamente il suolo e lo spazio pubblico, senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordare, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per l'igiene e l'incolumità pubblica.
- Il Sindaco, sentita la C.E., potrà anche consentire la occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando, si intende, lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.
- Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di dispositivi atti ad illuminare ed aereare piani interrati, con l'osservanza di quanto previsto dall'art.36.
- E' vietato eseguire scavi o rompere pavimento di strade pubbliche od aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne o qualsivoglia altro motivo senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino.
- Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinata alla relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria del Comune e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi dalle eventuali penali e dalle spese non rimborsate dagli interessati.
- Il Sindaco potrà concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idrica, elettrica, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto però dovrà rispettare le norme dettate al titolo I, capo III.
- Il concessionario, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

- Art.50 - Rinvenimenti e scoperte.
- Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denunciare alle Autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero

verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art.51 -

Uso di scarichi e di acque pubbliche.

I materiali di risulta degli scavi o di qualsiasi demolizione dovranno essere trasportati a cura e spese della impresa costruttrice in luogo proposto dalla stessa e autorizzata dall'Ufficiale Sanitario e dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

Capo VI – GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

Art.52 -

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati;

- 1) - nome e cognome del proprietario committente e, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) – nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) – denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) – nome, cognome e qualifica dell'assistente .

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) - si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) –si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c)– si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d)– ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a mt.2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

- Art.53 – Ponti e scale di servizio.
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.
Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivo di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
- Art.54- Scarico dei materiali-demolizione-nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.
E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature, avendo cura di evitare danni alle persone ed alle cose.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o da rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifici intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali della parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
- Art.55 - Responsabilità degli esecutori di opere.
L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e il direttore dei lavori debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.
Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari ed agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.
- Art.56 - Rimozione delle recinzioni.
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.
In ogni caso trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art.57 - Servitù militari.
Coloro che intendono edificare entro il perimetro delle zone notificate con pubblicazione fra le zone di importanza militare e quindi ove siano in atto le servitù militari di cui alla legge 20/12/1932, n.949, dovranno sottoporre i loro progetti direttamente o per tramite il Comune al visto delle competenti Autorità Militari.
Le conseguenze che potranno derivare dalla mancanza di tale adempimento rimarranno a totale carico e responsabilità del proprietario interessato.

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art.58 - Provvedimenti per le opere arbitrarie.
Contravvenzioni.
Il Sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori qualora sia stata riconosciuta inosservanza alle norme del presente Regolamento Edilizio o a quelle speciali nell'autorizzazione, oppure qualora sia stato variato il progetto in base al quale questa era stata rilasciata.
All'ordinanza di sospensione di cui sopra seguirà entro un mese la notifica del provvedimento adottato dal Sindaco per la modifica della costruzione e per la rimessa in pristino.
Qualora la notifica non intervenga entro il detto termine, i lavori sospesi potranno essere ripresi.
Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e il materiale, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale del Provveditorato Regionale alle OO.PP., ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio per le sanzioni penali.
Ordinata la sospensione delle opere è inibita nel cantiere qualsiasi attività che non sia di semplice custodia o manutenzione delle cose ivi esistenti. In caso di particolare grave pregiudizio il Comune può consentire, a richiesta dell'interessato, e limitatamente alle necessità prospettate i lavori che si ritengano indispensabili alla conservazione delle spese. Detti lavori saranno eseguiti a spese e a rischi del privato e senza pregiudizio delle sanzioni adottate e da adottare per la infrazione commessa.
La semplice inosservanza di termini, che non costituisce più grave infrazione delle norme del presente Regolamento, esclude il provvedimento di sospensione delle opere. E' salva in ogni caso l'applicazione dei provvedimenti contravvenzionali e delle altre sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art.59 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti.
Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la C.E., e, se del caso, l'Autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili

esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.

Art.60 -

Disposizioni transitorie.

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.